



Procura Distrettuale della Repubblica

Venezia

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. 569/21
del 12/2/21

Ai Sig.ri Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto
Loro Sedi

e, per conoscenza,

Ai Magistrati dell'Ufficio
Al Personale Amministrativo
SEDE

OGGETTO: deposito atti attraverso il Portale deposito Atti Penali (PDP).

Come noto, l'art. 1 del D.M. 13 gennaio 2021 n. 16 dispone che, **a far data dal 05.02.2021** "il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico".

In attuazione del dettato normativo, quindi, il deposito degli atti suindicati, se provenienti dai difensori, e di quelli di cui dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p., potrà aver luogo esclusivamente attraverso il *Portale deposito atti penali*.

Con comunicazione del 12.02.2021, il DGSIA ha indicato la modalità con cui procedere al deposito dell'atto di nomina del difensore per i procedimenti in fase di indagini preliminari, che sarà gestito in modo differente dal deposito della nomina nella fase successiva all'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.; in particolare:

- L'avvocato deve allegare all'atto di nomina un documento definito "atto abilitante", cui non è necessario apporre la firma digitale, da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa. Nel campo "oggetto" il difensore descriverà la tipologia dell'atto abilitante (cioè l'atto da cui l'assistito ha avuto conoscenza del procedimento penale).
- Prima dell'avviso 415 bis cpp potrà essere depositata la sola nomina, o eventualmente la revoca o la rinuncia, ma non anche (contestualmente o meno) altri atti difensivi;
- L'operatore della Procura, al momento dell'accettazione, ricevuta dal sistema informatico la segnalazione della mancanza dell'avviso 415 bis cpp, potrà accettare l'atto di nomina dopo aver verificato che l'atto abilitante prodotto dall'avvocato sia presente e idoneo.

Si individuano, quali uniche eccezioni alla regola, con conseguente accettazione di deposito cartaceo:

- L'ipotesi di deposito di documenti che non possono essere caricati a portale (es. oggetti materiali ecc.).
- L'ipotesi di impossibilità dovuta al mancato funzionamento tecnico del portale, **nel qual caso tale impossibilità andrà documentata con la stampa della schermata riportante l'errore, in assenza della quale il deposito sarà privo di effetto.**

Si pubblichino sul sito Web dell'Ufficio.

Venezia, 12.02.2021

Il Procuratore della Repubblica
Bruno Cherchi

